COMUNE DI BELLUNO

DETERMINAZIONE N. 1095 DEL 02/12/2020

OGGETTO: LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELL'HANGAR N. 12 SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CASERMA PIAVE IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Visti:
- l'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale del 28.02.2018, n. 33, esecutiva, il quale prevede che il coordinatore d'ambito: adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano il Comune verso l'esterno; è responsabile dell'organizzazione della struttura e della gestione del personale assegnato; assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata;
- l'art. 42 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06.04.2017, n. 13, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- l'art. 36 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di consiglio comunale del 06.04.2017, n. 13, esecutiva, il quale stabilisce che l'accertamento dell'entrata avviene nel rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- l'organizzazione degli uffici del Comune approvata con delibera di giunta comunale del 02.03.2020, n. 45, esecutiva;
- il decreto sindacale del 1.03.2018, n. 2, con il quale si nominava il dirigente arch. Carlo Erranti, coordinatore dell'ambito tecnico;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di consiglio comunale n. 17 del 04.03.2020 e ss.mm.;
- l'allegato schema di contratto;

Viste altresì:
- la delibera del 27.12.2019, n. 50, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e ss.mm.;
- la delibera del 27.12.2019, n. 55, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione 2020-2022 e ss.mm.;

copia informatica per consultazione

- la delibera del 10.02.2020, n. 16, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022 – piano delle performance 2020 e ss.mm;

Visti, infine, gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al coordinatore d'ambito.

Premesso che:
- con atto di transazione repertorio del notaio M. Palumbo n. 31551 del 05.04.2012 registrato a Belluno il 10.04.2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a Belluno il 14.04.2012 ai nn. 4225 e 3437 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato "*ex Caserma Piave*", in via Tiziano Vecellio, censito nel catasto fabbricati al foglio 48 con la particella 351, categoria B/1 classe 1 consistenza m³ 39.706 rendita € 36.911,49.=;
- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 m²), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una volumetria di m³ 39.706;
- l'area rientra integralmente tra le Z.T.O. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente;
- con delibera del consiglio comunale n. 8 del 26.02.2009, ai sensi dell'art. 7, par. 6 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un polo ecologico comunale) e F.PS (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale Z.T.O. F.VV (verde vincolato ambito variante Veneggia – art. 7, 18 NN.TT.A. P.R.G. vigente) e zona di rispetto stradale;
- con delibera del consiglio comunale n. 42 del 30.09.2014 ad oggetto "*modifica destinazione specifica Z.T.O. F – art.- 7 comma 6 delle NN.TT.A del P.R.G. - ex Caserma Piave*" è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;
- l'area rientra integralmente nella zona di tutela "B" del piano di rischio aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal consiglio comunale con delibera n. 22 del 12.05.2009;
- l'art. 7 delle NN.TT.A del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il consiglio comunale attraverso apposita deliberazione;
- l'Amministrazione comunale non è in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione;
- nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione comunale intende promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la ex Caserma Piave, anche quale luogo di cultura e di aggregazione;
- in particolare il Comune intende perseguire gli obiettivi di:
  - recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;
  - valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;
  -valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;
  - sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;
  - avvio di progettualità diffuse e continuative;

copia informatica per consultazione

- creazione di uno stretto legame tra amministrazione e comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della città;
- con delibera di giunta comunale n. 43 del 21.03.2014 è stato approvato lo studio denominato "*ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione*" predisposto dal Servizio opere pubbliche/espropri del Settore lavori pubblici, patrimonio ed attività socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;
- in data 01.04.2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata "*ex Caserma Piave*", per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;
- entro il termine previsto dal bando del 31.05.2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;
- in particolare con nota del 29.05.2014, assunta al protocollo comunale n. 16271 del 29.05.2014, l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" ha presentato una proposta relativa alla realizzazione di uno spazio sociale autogestito che si articolava negli immobili n. 8 (con sala polifunzionale per incontri, eventi, assemblee, area per studio e co-working, bar con relativo magazzino, ufficio e servizi igienici), n. 12 (hangar da trasformare in padiglione dello sport con campo polifunzionale, palestra di roccia, rampa per skateboard, piccola palestra per arti orientali e boxe dilettantistica, magazzino e spogliatoio da affidare alla gestione di un gruppo da costituire in A.S.D., mirata in particolare a percorsi di inclusione sociale) e n. 11 (hangar da destinare in parte a laboratorio polifunzionale e deposito per le attività di officina e falegnameria necessarie al progetto, workshop e corsi di formazione, in parte a magazzino attrezzature e in parte a piccole fiere, esposizioni e iniziative culturali), prevedendo inoltre il possibile utilizzo della tettoia n. 9 per eventi estivi, a servizio di tutte le realtà ospitate dal complesso;
- l'associazione, che si propone come capofila di un gruppo costituito anche da altre organizzazioni (Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, Associazione di promozione sociale Bug, Gruppo Rovesci e Diritti, Collettivo Belluno Più, Gruppo Coltivare Condividendo, A.P.S. Slowmachine, Gruppo Natura Lentiai, Progetto Pubbliche Energie) svolge da anni una intensa attività tesa alla costruzione di una "*capacità comunitaria*", quale antidoto alla frammentazione sociale e mezzo per la valorizzazione delle risorse positive, attraverso la cooperazione attiva nell'organizzazione e condivisione di attività culturali, di formazione, sociali, sportive ecc.;
- con delibera di giunta comunale n. 145 del 28.08.2014, l'amministrazione ha stabilito di assegnare all'associazione "*Casa dei Beni Comuni*", per la realizzazione del progetto presentato, l'edificio n. 8 e l'hangar n. 12 ed ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000) e dell'articolo 7 delle NN.TT.A del P.R.G. vigente;
- con delibera di consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con delibera di consiglio comunale n. 60 del 28.11.2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'intervento effettuato dai soggetti assegnatari;
- con scrittura privata repertorio n. 250 del 15.12.2014 è stata stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 7 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. attraverso la quale il Comune di Belluno ha autorizzato l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" allo svolgimento dei lavori di recupero del fabbricato n. 8 e dell'hangar n. 12 siti nell'ambito del compendio immobiliare denominato "*ex Caserma Piave*" in via Tiziano Vecellio numero 82 e catastalmente identificato nel catasto fabbricati al foglio 48 con la particella 351;
- con delibere del consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, n. 66 del 17.12.2014, n. 4 del

copia informatica per consultazione

3.03.2015, n. 29 del 27.05.2015 e n. 33 del 25.06.2015 sono stati approvati gli schemi di convenzione con i singoli assegnatari, ai sensi dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.;
- con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 28.04.2015 protocollo n. BL0028719 la particella 351 è stata soppressa e suddivisa in subalterni (1-9) tra cui il subalterno 7 corrispondente all'hangar n. 12;
- con successiva denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 17.03.2017 protocollo n. BL0017561 tra gli altri è stato creato il subalterno 25 come bene non censibile – corte comune
- con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 28.01.2019 protocollo n. BL0003978 è stata aggiornata la planimetria catastale a seguito dei lavori eseguiti;
- con successiva denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 16.08.2019 protocollo n. BL0043217 è stata aggiornata la planimetria catastale a seguito dei lavori ulteriormente eseguiti;
- l'unità immobiliare, concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è attualmente censita nel catasto fabbricati al foglio 48, con la particella 351, subalterno 7 categoria B/1 classe 1 consistenza 1.572 m³ superficie catastale 327 m² rendita € 1.461,36.=;

Considerato che:
- con note a firma del presidente, assunte al protocollo comunale al n. 33085 del 26.08.2019 e n. 44184 del 5.11.2019, successivamente integrate con nota assunta al protocollo comunale n. 13731 del giorno 1.04.2020, tutte conservate agli atti dell'Area patrimonio e demanio, l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Ben i Comuni*" ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dei lavori di recupero dell'hangar n. 12 (articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014), ammontanti ad € 28.370,34.=;
- la suddetta rendicontazione delle spese sostenute per € 28.370,34.= è stata approvata dal coordinatore d'Ambito tecnico con nota in data 2.04.2020, conservata agli atti dell'Area patrimonio e demanio;
- l'immobile in oggetto rientra nel patrimonio disponibile del Comune di Belluno;

Ritenuto di:
- provvedere alla stipula con l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" di un contratto di locazione con valorizzazione patrimoniale relativamente all'unità immobiliare sita nell'ambito del compendio denominato "*ex Caserma Piave*" in via Tiziano Vecellio, civico 82/O, e precisamente dell'hangar n. 12 per lo svolgimento delle specifiche attività associative alle principali condizioni di seguito indicate:
  - durata: anni 7 (sette), mesi 1 (uno), giorni 29 (ventinove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
  - rinnovo tacito: escluso; alla scadenza del contratto di locazione commisurato al recupero dell'investimento, la Locataria potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione alle condizioni di durata e di canone stabilite nella citata convenzione rep. n. 250/2014, articolo 8;
  - canone di concessione annuo: di € 3.960,00.= (euro tremilanovecentosessanta/00) esente IVA ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972;
  - scomputo totale del canone: il canone complessivo di € 28.370,34.= (euro ventottomilatrecentosettanta/34), sarà scomputato integralmente alla Locataria in quanto interamente coperto dalla spesa sostenuta di € 28.370,34.= (euro ventottomilatrecentosettanta/34) che la stessa Locataria ha assunto a proprio carico per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'hangar n. 12 ai sensi dell'articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014;
  - interventi di manutenzione, gestione e obblighi: manutenzione ordinaria e straordinaria dei lo-

copia informatica per consultazione

cali e delle aree pertinenziali, le spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua, asporto rifiuti, telefono), di pulizia e le altre imposte dovute per legge (es. TASI) sono a carico della Locataria;
- esonero del Comune di Belluno da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti da atto doloso o colposo della Locataria;
- divieto di sub-locazione anche parziale dei locali e divieto di cessione o trasferimento del contratto di locazione: eventuali deroghe dovranno essere autorizzate per iscritto;
- spese contrattuali: 50% a carico del Comune di Belluno e 50% a carico della Locataria;

Dato atto che la presente determinazione è relativa a lavori realizzati da terzi, in nome proprio ma per conto del Comune su un'immobile di proprietà comunale, con scomputo totale del canone di locazione dello stesso immobile per l'intera durata del contratto;

Richiamato il principio di competenza finanziaria in forza del quale l'accertamento e l'impegno sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa complessiva, a titolo di riaddebito delle spese sostenute dall'associazione locataria per conto del Comune, pari ad € 28.370,34.=, da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione comporta altresì un'entrata complessiva, a titolo di anticipazione di canoni di locazione, pari ad € 28.370,34.=, da imputare come indicato nella scheda contabile in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23.06.2011, n. 118, è il seguente:

Capitolo n. 20907075/0 *"interventi ex Caserma Piave"*

Anno di contabilizzazione	Euro	Controllo di cassa
2020	28.370,34=	SI'

Dato atto che il crono-programma di entrata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23.06.2011, n. 118, è il seguente:

Capitolo n. 31030265/0 "*proventi per fitti e concessioni di fabbricati*":

Anno di esigibilità	Euro	Controllo di cassa
2020	28.370,34= esente I.V.A. (art. 10 d.P.R. 633/72)	

Dato atto che che i conseguenti impegno/accertamento sono registrati dall'Area bilancio gestione contabile e fiscale e riportati nell'allegato visto di copertura finanziaria;

Dato atto che per motivi contabili la nota di addebito delle spese sostenute per conto del Comune sarà emessa da parte dell'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*", alla quale sarà di conseguenza intestata la fattura che emetterà il Comune a titolo di anticipazione del canone di locazione;

copia informatica per consultazione

Dato atto che:
- l'obbligazione contratta con la ditta sopra citata è esigibile;
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;
- la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione relativo al triennio 2020-2022;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **di provvedere** alla stipula con l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" di un contratto di locazione con valorizzazione patrimoniale relativamente all'unità immobiliare sita nell'ambito del compendio denominato "*ex Caserma Piave*" in via Tiziano Vecellio, civico 82/O, e precisamente dell'hangar n. 12 per lo svolgimento delle specifiche attività associative alle principali condizioni indicate in premessa;
3. **di approvare** l'allegato schema contrattuale (allegato "**A**"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà subire in sede di stipula le modifiche di carattere tecnico che si dovessero rendere necessarie
4. **di assumere** l'impegno di spesa per € 28.370,34.= e l'accertamento di entrata per € 28.370,34.= con imputazione nei modi e nei termini evidenziati nella scheda contabile allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che con la sottoscrizione della determinazione viene esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa dell'articolo 147-bis, comma 1., d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm.;
6. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6-bis legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 7 d.P.R. 16.04.2013, n. 62, dell'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, del sottoscrittore del presente provvedimento con il procedimento in parola;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5., 179 e 183, comma 7., 191 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e degli artt. 42, comma 7. e 51, comma 2. del regolamento di contabilità;

il Dirigente
Coordinatore Ambito Tecnico
CARLO ERRANTI

Allegati:
1. "A" Schema di contratto.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

copia informatica per consultazione

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

Esercizio 2020

PROP - 4604 / 2020

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Causale Finanziamento	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Descrizione
E	31030265 / 0 PROVENTI PER FITTI E CONCESSIONI DI FABBRICATI	Accertamento 1280 / 2020	3 - Entrate extratributarie 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3010302 - Fitti, noleggi e locazioni 3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	28.370,34	anticipazione dei canoni per l'intera durata del contratto (esente I.V.A. art. 10 d.P.R. 633/72)
				Totale Accertamenti	28.370,34	
S	20907075 / 0 Interventi ex Caserma Piave	Prenotazione impegno 4148 / 2020	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020109 - Beni immobili 2020109004 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere	28.370,34	importo complessivo, a titolo di riaddebito delle spese sostenute dall'associazione locataria per conto del Comune.
				Totale Impegni	28.370,34	

copia informatica per consultazione

COMUNE DI BELLUNO **PROVINCIA DI BELLUNO**

REP. N._____

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DI FABBRICATO (HANGAR N. 12) SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "*EX CASERMA PIAVE*" IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO.

tra

1) , che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità coordinatore Ambito tecnico – Area patrimonio e demanio del **Comune di Belluno**, Ente Pubblico Locale, con sede in Piazza Duomo n. 1, - 32100 Belluno, **C.F. 00132550252**, ai sensi del vigente statuto comunale e in virtù del decreto del sindaco n. 2 del giorno 1 marzo 2018 ad oggetto *"assegnazione incarico di coordinatore d'Ambito all'arch. "*.

e

2) che interviene nel presente atto in qualità di presidente - legale rappresentante pro tempore dell'**Associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" C.F. 93050020259** con sede in via Santa Maria dei Battuti, 13 – 32100 Belluno, autorizzato con verbale di nomina del giorno -- ----------, di seguito denominata anche "*Locataria*".

Premesso che

- con atto di transazione repertorio del notaio M. Palumbo n. 31551 del 05.04.2012 registrato a Belluno il 10.04.2012 al n. 1316 serie 1T, trascritto a

copia informatica per consultazione

Belluno il 14.04.2012 ai nn. 4225 e 3437 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito dall'Agenzia del Demanio, per il diritto di proprietà superficiaria (disponendo già della proprietà dell'area), il complesso immobiliare denominato "e*x Caserma Piave*", in via Tiziano Vecellio, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 48 con la particella 351, cat. B/11 classe 1 consistenza m³ 39.706 rendita € 36.911,49.=;

- il compendio, acquisito al patrimonio disponibile del Comune, consta di un vasto appezzamento di terreno urbano (pari a circa 32.000 m²), sul quale sono presenti una serie di edifici con caratteristiche tipologiche e funzionali differenziate, con una volumetria di m³ 39.706;
- l'area rientra integralmente tra le Z.T.O. F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, normate dall'art. 7 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente;
- con delibera del consiglio comunale n. 8 del 26.02.2009, ai sensi dell'art. 7, par. 6 delle NN.TT.A. del P.R.G. vigente è stata modificata l'originaria destinazione F.M dell'area della ex Caserma Piave prevedendo due azzonati: FII (servizi tecnologici) nella porzione sud dell'area (ritenuta all'epoca idonea per l'insediamento di un polo ecologico comunale) e F.PS (pubblici servizi) per il resto dell'area; una fascia lungo via Tiziano Vecellio risulta inoltre classificata quale Z.T.O. F.VV (verde vincolato ambito variante veneggia – art. 7, 18 NN.TT.A. P.R.G. vigente) e zona di rispetto stradale;
- con delibera del consiglio comunale n. 42 del 30.09.2014 ad oggetto "*modifica destinazione specifica Z.T.O. F – art.- 7 comma 6 delle NN.TT.A del P.R.G. - ex Caserma Piave*" è stata modificata la specifica destinazione della suddetta zona;

copia informatica per consultazione

• l'area rientra integralmente nella zona di tutela “B” del piano di rischio aeroportuale, di cui alla variante al P.R.G. approvata dal consiglio comunale con delibera n. 22 del 12.05.2009;

• l'art. 7 delle NN.TT.A del P.R.G. vigente prevede che nelle Z.T.O. F sia ammesso l'intervento di soggetti, anche privati, subordinato alla stipula di una convenzione e che sulla ammissibilità ed opportunità dell'intervento sotto il profilo del concreto perseguimento dell'interesse pubblico e della garanzia della funzione pubblica, nonché sui conseguenti contenuti della convenzione si esprima il consiglio comunale attraverso apposita deliberazione;

• l'Amministrazione comunale non è in grado di assumere l'impegno finanziario per il recupero e la riqualificazione dell'area e dei fabbricati ai fini della loro utilizzazione;

• nell'ambito delle proprie politiche culturali e sociali basate su solidarietà, pluralismo, sussidiarietà e sul connubio tra ambiente e cultura come mezzo per il miglioramento della qualità della vita, l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'avvio di un progetto per l'utilizzo dell'area, mirato all'insediamento di attività/iniziative che rivestano anche un interesse ed una rilevanza di carattere pubblico, con la finalità di incentivare la massima fruizione e valorizzazione del sito in cui insiste la ex Caserma Piave, anche quale luogo di cultura e di aggregazione;

• in particolare il Comune intende perseguire gli obiettivi di:

- recupero degli edifici e degli spazi dell'area dell'ex Caserma Piave;

- valorizzazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo;

-valorizzazione dei soggetti territoriali che propongano progetti innovativi e sostenibili;

copia informatica per consultazione

- sviluppo di professionalità di settore ed opportunità di impiego;

- avvio di progettualità diffuse e continuative;

- creazione di uno stretto legame tra Amministrazione e Comunità, che sia espressione di una progettualità complessiva di coinvolgimento dei cittadini nella vita della Città;

- con delibera di giunta comunale n. 43 del 21.03.2014 è stato approvato lo studio denominato "*ex Caserma Piave – Analisi dello stato di fatto e prospettive di valorizzazione*" predisposto dal Servizio opere pubbliche/ espropri del Settore lavori pubblici, patrimonio ed attività socio-culturali e conservato agli atti del medesimo Servizio nonché lo schema di bando per la presentazione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'area della ex Caserma Piave;

- in data 01.04.2014 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione, da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, di proposte relative al recupero e all'utilizzo degli edifici presenti nell'area denominata "*ex Caserma Piave*", per la realizzazione di progetti, possibilmente ad alto contenuto di innovazione, e di iniziative ed attività a specifico contenuto culturale, aggregativo, sociale, sportivo, formativo ed imprenditoriale;

- entro il termine previsto dal bando del 31.05.2014 sono pervenute n. 16 manifestazioni di interesse;

- in particolare con nota del 29.05.2014, assunta al protocollo comunale n. 16271 del 29.05.2014, l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" ha presentato una proposta relativa alla realizzazione di uno spazio sociale autogestito che si articolava negli immobili n. 8 (con sala polifunzionale per incontri, eventi, assemblee, area per studio e co-working,

copia informatica per consultazione

bar con relativo magazzino, ufficio e servizi igienici), n. 12 (hangar da trasformare in padiglione dello sport con campo polifunzionale, palestra di roccia, rampa per skateboard, piccola palestra per arti orientali e boxe dilettantistica, magazzino e spogliatoio da affidare alla gestione di un gruppo da costituire in A.S.D., mirata in particolare a percorsi di inclusione sociale) e n. 11 (hangar da destinare in parte a laboratorio polifunzionale e deposito per le attività di officina e falegnameria necessarie al progetto, workshop e corsi di formazione, in parte a magazzino attrezzature e in parte a piccole fiere, esposizioni e iniziative culturali), prevedendo inoltre il possibile utilizzo della tettoia n. 9 per eventi estivi, a servizio di tutte le realtà ospitate dal complesso;

- l'associazione, che si propone come capofila di un gruppo costituito anche da altre organizzazioni (Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, Associazione di promozione sociale Bug, Gruppo Rovesci e Diritti, Collettivo Belluno Più, Gruppo Coltivare Condividendo, A.P.S. Slowmachine, Gruppo Natura Lentiai, Progetto Pubbliche Energie) svolge da anni una intensa attività tesa alla costruzione di una "*capacità comunitaria*", quale antidoto alla frammentazione sociale e mezzo per la valorizzazione delle risorse positive, attraverso la cooperazione attiva nell'organizzazione e condivisione di attività culturali, di formazione, sociali, sportive ecc.;
- con delibera di giunta comunale n. 145 del 28.08.2014, l'Amministrazione ha stabilito di assegnare all'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*", per la realizzazione del progetto presentato, l'edificio n. 8 e l'hangar n. 12 ed ha approvato uno schema tipo di convenzione, in attuazione del principio di sussidiarietà (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000) e dell'articolo 7 delle NN.TT.A del

copia informatica per consultazione

P.R.G. vigente;

• con delibera di consiglio comunale n. 45 del 30.09.2014, come successivamente rettificata con delibera di consiglio comunale n. 60 del 28.11.2014, sono state definite le percentuali di riduzione da applicare al canone di locazione previsto al termine del periodo di recupero dell'intervento effettuato dai soggetti assegnatari;

• con scrittura privata repertorio n. 250 del 15.12.2014 è stata stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 7 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. attraverso la quale il Comune di Belluno ha autorizzato l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" allo svolgimento dei lavori di recupero del fabbricato n. 8 e dell'hangar n. 12 siti nell'ambito del compendio immobiliare denominato "*ex Caserma Piave*" in via Tiziano Vecellio numero 82 e catastalmente identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 48 con la particella 351;

• con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 28.04.2015 protocollo n. BL0028719 la particella 351 è stata soppressa e suddivisa in subalterni (1-9) tra cui il subalterno 7 corrispondente all'hangar n. 12;

• con successiva denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 17.03.2017 protocollo n. BL0017561 tra gli altri è stato creato il subalterno 25 come bene non censibile – corte comune;

• con denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 28.01.2019 protocollo n. BL0003978 è stata aggiornata la planimetria catastale a seguito dei lavori

copia informatica per consultazione

eseguiti;

- con successiva denuncia di variazione (Docfa) approvata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio in data 16.08.2019 protocollo n. BL0043217 è stata nuovamente aggiornata la planimetria catastale a seguito dei lavori ulteriormente eseguiti;
- con note a firma del presidente, assunte al protocollo comunale al n. 33085 del 26.08.2019 e n. 44184 del 5.11.2019, successivamente integrate con nota assunta al protocollo comunale n. 13731 del giorno 1.04.2020, tutte conservate agli atti dell'Area patrimonio e demanio, l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto dei lavori di recupero dell'hangar n. 12 (articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014), ammontanti ad € 28.370,34.=;
- la suddetta rendicontazione delle spese sostenute per € 28.370,34.= è stata approvata dal dirigente coordinatore d'Ambito tecnico, con nota in data 2.04.2020, conservata agli atti dell'Area patrimonio e demanio;
- l'immobile in oggetto rientra nel patrimonio disponibile del Comune di Belluno;
- con determinazione del coordinatore Ambito tecnico – Area patrimonio e demanio n. ----- del --------- è stato approvato il relativo schema contrattuale di locazione con valorizzazione patrimoniale.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

copia informatica per consultazione

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Belluno proprietario, come sopra rappresentato, concede all'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*", come sopra rappresentata, che accetta in locazione con valorizzazione il fabbricato hangar n. 12, sito nell'ambito del compendio immobiliare denominato "*Ex Caserma Piave*" in via Tiziano Vecellio 82/O, per gli scopi ed alle condizioni indicati nel presente atto:

DESCRIZIONE CATASTALE

Comune di Belluno

catasto fabbricati foglio 48 particella 351 subalterno 7 categoria B/1 classe 1 consistenza 1.572 m³ superficie catastale 327 m² rendita € 1.461,36.=;

l'unità immobiliare, concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, appartiene al patrimonio disponibile del Comune di Belluno ed è meglio identificata nella planimetria che si allega sotto la lettera "**A**", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3 – Durata

La durata del contratto di locazione con valorizzazione della unità immobiliare sopra descritta, è di anni 7 (sette), mesi 1 (uno) giorni 29 (ventinove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Con riferimento all'articolo 8 della citata convenzione repertorio delle scritture private n. 250/2014, la durata del contratto di locazione è commisurata al recupero dell'investimento effettuato e rendicontato dall'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*", pari ad € 28.370,34.=, rispetto al valore del canone annuo pari a € 3.960,00.=;

Alla scadenza del termine sopra indicato la Locataria si impegna a lasciare

copia informatica per consultazione

liberi i locali da persone e cose, fatta salva la possibilità di richiedere la stipula di un nuovo contratto di locazione, alle condizioni di durata e di canone stabiliti all'art. 8, della citata convenzione rep. n. 250/2014.

È espressamente vietato il rinnovo tacito.

La Locataria potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione al Comune stesso, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 4 – Canone

L'importo del canone annuo di locazione determinato in base al valore di stima dell'immobile e desunto dalla relazione di stima del Servizio patrimonio e demanio datata 19.09.2014 e conservata agli atti, è pari ad € 3.960,00.= (euro tremilanovecentosessanta/00), esente I.V.A. ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972.

Il canone complessivo, riferito all'intera durata del contratto, sarà scomputato all'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" in quanto coperto dalla spesa, pari ad € 28.370,34.=, sostenuta dall'associazione stessa per la realizzazione dei lavori di recupero dei locali in oggetto, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione rep. n. 250/2014.

Art. 5 – Spese di gestione

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle aree pertinenziali sono a carico della Locataria, così come le spese di pulizia, riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono, asporto rifiuti, oltre a tutte le imposte eventualmente dovute per legge.

Art. 6 – Utilizzo, Custodia e Responsabilità

L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto

copia informatica per consultazione

alla parte contraente.

L'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*", preso atto della destinazione urbanistica (zona omogenea F. PS-AS - *Pubblici servizi e attrezzature sociali* – artt. 7, 7.8 e 7.9 delle NN.TT.A del P.R.G.), nonché delle finalità per le quali viene concessa la locazione, si obbliga ad utilizzare l'unità immobiliare concessa in locazione per lo svolgimento di attività connesse alle finalità dell'Associazione stessa.

La Locataria s'impegna a custodire l'immobile locato, a mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituirlo alla scadenza del contratto integro, salvo il normale deterioramento per l'uso.

La Locataria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della locazione e pertanto si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune di Belluno per danni, molestie, oneri e spese che potessero conseguire dall'esercizio della propria attività.

A tal fine la Locataria dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, propria e delle persone per le quali deve rispondere per legge, a copertura degli eventuali danni derivanti da incendio, scoppio, rischio d'uso e con l'obbligo a proprio carico di mantenere in vigore la copertura assicurativa per tutta la durata della locazione. Qualora la copertura assicurativa risultasse inadeguata o insufficiente, la Locataria risponderà direttamente per l'ammontare dei risarcimenti non coperti dall'assicurazione.

Art. 7 - Titolarità dell'immobile

Il Comune di Belluno dichiara che l'immobile locato è nella piena disponibilità del Comune ed è libero da diritti di terzi, personali o reali, che

copia informatica per consultazione

possano in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità da parte della Locataria, che resta pertanto manlevata da ogni evizione o pretesa a qualsiasi titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione del bene locato.

Alla scadenza del termine di cui all'articolo 3 (durata), la proprietà di quanto realizzato nei locali concessi in locazione sarà acquisita al patrimonio del Comune a titolo gratuito senza che la Locataria possa vantare pretese di alcun genere.

Art. 8 - Verifiche

La Locataria dovrà consentire in ogni tempo previa richiesta scritta o telefonica anticipata l'accesso ai locali e alle aree locate da parte del Comune di Belluno, tramite proprio personale a ciò autorizzato o tramite personale esperto, anche esterno alla struttura comunale, parimenti autorizzato, per consentire tutte le ispezioni e le verifiche che si riterranno necessarie per verificare lo stato di manutenzione e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 9 – Cessione - Sublocazione

Le Parti convengono che in caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'immobile locato il Comune di Belluno resti obbligato a trasferire al nuovo titolare dell'immobile il presente contratto, sostituendolo a sé nella posizione di Locatore.

E' vietata la sub-locazione, anche parziale, dei locali e delle aree in oggetto e la cessione o il trasferimento del presente contratto. Ogni eventuale deroga dovrà essere autorizzata per iscritto.

Nel caso in cui si dovessero verificare modifiche degli scopi statutari che

copia informatica per consultazione

incidano sulle finalità del presente contratto riguardanti l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*", tali circostanze dovranno essere comunicate da quest'ultima all'Amministrazione comunale nel termine di 90 (novanta giorni) con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 10 – Recesso e Risoluzione

Il Comune di Belluno si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento per comprovate esigenze del Comune stesso, comunicandolo alla Locataria con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata.

Il presente contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

a) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel presente contratto;

b) in caso di omessa manutenzione dell'immobile oggetto della locazione;

c) in caso di mancato rispetto del divieto di sub-locazione e di cessione o trasferimento.

Prima di pronunciare la risoluzione il Comune di Belluno notificherà alla Locataria una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze.

Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di modifiche degli scopi statutari dell'associazione che contrastino con le finalità del presente atto e che non siano compatibili con l'interesse pubblico.

In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del

copia informatica per consultazione

bene e nulla sarà dovuto all'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*" a titolo d'indennizzo o recupero per le opere realizzate.

In caso di risoluzione anticipata del presente contratto per comprovate esigenze dell'Amministrazione comunale, il Comune stesso dovrà provvedere alla restituzione della quota del canone di locazione residua già anticipata al momento della stipula del presente atto.

Art. 11 - Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della presente scrittura, bolli, diritti di segreteria e quant'altro saranno suddivise nella misura del 50% tra le Parti.

Ai soli effetti fiscali il Comune dichiara che il valore del presente contratto è pari ad € 28.370,34.= (euro ventottomilatrecentosettanta/34) esente I.V.A. ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972.

Art. 12 - Modifiche

Ogni modifica e/o integrazione alle condizioni della presente locazione dovrà essere concordata fra le Parti in forma scritta e produrrà effetto dalla data di sottoscrizione.

Art. 13 – Attestato di Prestazione Energetica

In conformità all'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 come modificato dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 di conversione del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 di attuazione della direttiva 2010/31/UE, la Concessionaria, dà atto di ricevere, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, le informazioni e la documentazione in ordine all'attestato di prestazione energetica (APE) dell'immobile in oggetto.

Attestato, con codice certificato n. ---------- redatto in data ----------

copia informatica per consultazione

da---------- con studio professionale a ---------- in via ----------, -- – ----------, iscritto all'Ordine ---------- della provincia di Belluno al n. --------.

La Concessionaria dichiara altresì di essere edotta che i suddetti attestati hanno una validità temporale massima di 10 (dieci) anni a partire dal loro rilascio e devo essere aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le Parti si richiamano al codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Il Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa la Locataria che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Belluno e che i dati saranno trattati per le finalità di cui al presente atto e per le altre finalità pubbliche.

I dati saranno conservati nella raccolta degli atti repertoriati dal Comune di Belluno.

Art. 16 – Domicilio fiscale - Foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono espressamente domicilio legale:

- il Comune di Belluno presso la sede di piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno;

- l’associazione di Promozione Sociale “*Casa dei Beni Comuni*” presso la sede di via ----------– 32100 Belluno;

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del tribunale di Belluno.

copia informatica per consultazione

Redatto, letto e liberamente sottoscritto dalle parti contraenti per incondizionata accettazione.

Belluno, ----------

Per l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*"

Per il Comune di Belluno

(in modalità digitale)

*****

La Locataria per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 del codice civile, dichiara di aver letto e di approvare tutti gli articoli della presente scrittura ed in particolare approva espressamente per iscritto gli articoli 3 (Durata), 4 (Canone), 6 (Utilizzo, Custodia e Responsabilità), 8 (Verifiche), 9 (Cessione Sub-locazione) 10 (Recesso e Risoluzione), 11 (Spese contrattuali).

Per l'associazione di Promozione Sociale "*Casa dei Beni Comuni*"
---

copia informatica per consultazione

EX CASERMA PIAVE - VIA TIZIANO VECELLIO

QUADRO D'UNIONE

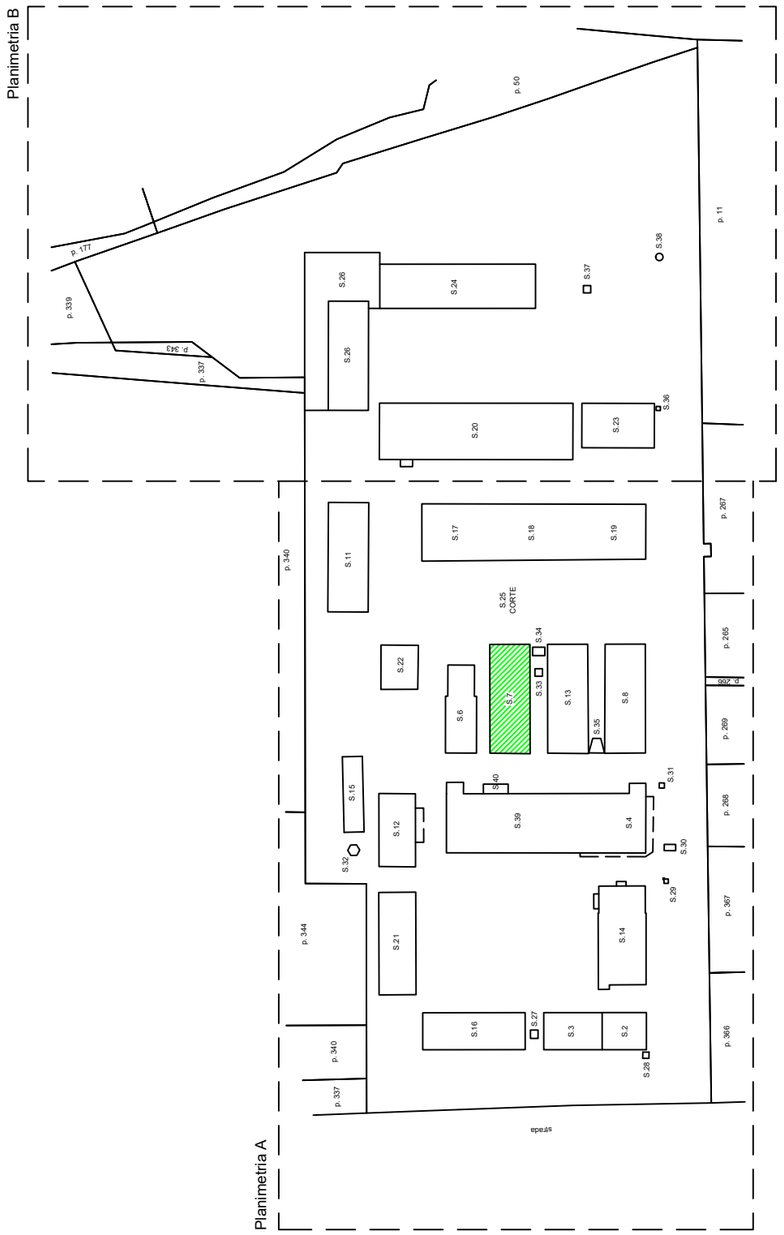

EX CASERMA PIAVE - VIA TIZIANO VECELLIO
COMUNE DI BELLUNO

HANGAR N. 12 civico 82/O
FOGLIO 48 P.LLA 351 SUB. 7

PIANO TERRA

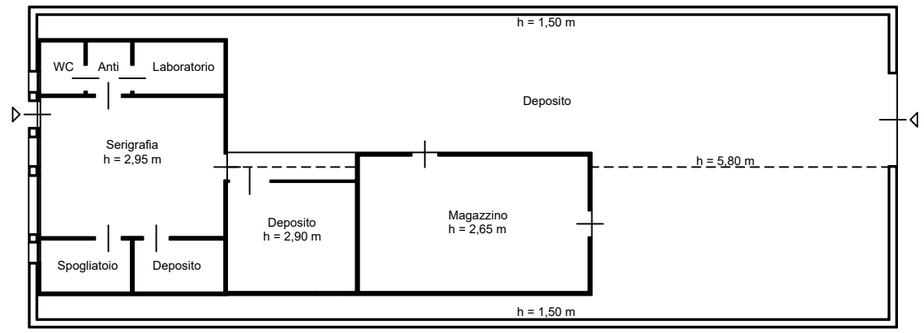

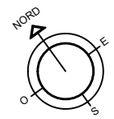

SCALA 1:200

copia informatica per consultazione

COMUNE DI BELLUNO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Artt. 147-bis, comma 2. e 183, comma 7. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la determinazione del 02/12/2020, n. 1095 ad oggetto "LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELL'HANGAR N. 12 SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CASERMA PIAVE IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.", si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e il controllo successivo di regolarità contabile della stessa.
Di dare ato che la spesa di € 28.370,34 è interamente finanziata con avanzo economico.
La citata determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del presente visto.

Belluno, 02/12/2020

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI BELLUNO

ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della determinazione dirigenziale del 02/12/2020, n. 1095 ad oggetto "LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELL'HANGAR N. 12 SITO PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CASERMA PIAVE IN VIA TIZIANO VECELLIO, 82 A BELLUNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. " è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 02/12/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 02/12/2020

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

copia informatica per consultazione